|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: cr.marche01@lnd.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 183 del 08/03/2024

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc160811751)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc160811752)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc160811753)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc160811754)

[Modifiche al programma gare del 10/03/2024 2](#_Toc160811755)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 2](#_Toc160811756)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**CIRCOLARE N. 60 DEL 07.03.2024**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la copia della circolare n. 22-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D. avente per oggetto:

***“Cinque per mille 2024 – Associazioni Sportive Dilettantistiche – Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate”***

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**INDIRIZZO E-MAIL**

**Si comunica che l’indirizzo e-mail del Comitato Regionale Marche è variato in:**

[**cr.marche01@lnd.it**](mailto:cr.marche01@lnd.it)

**SVINCOLI EX ART. 117 BIS NOIF**

Secondo quanto previsto dall’art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “Giovani Dilettanti”, “giovani di Serie” e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiarano svincolati, dalla data del presente Comunicato Ufficiale, i seguenti calciatori:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Matricola** | **Calciatore** | **Nascita** | **Matricola** | **Società** |
| 4922097 | GABRIELLI SIMONE | 02.08.1995 | 65.018 | A.S.D. CAMERINO CALCIO |

**AUTORIZZAZIONE EX ART. 34/3 N.O.I.F.**

Vista la certificazione presentata in conformità all’art. 34/3 delle N.O.I.F. si concede l’autorizzazione, prevista al compimento del 14° anno di età per le calciatrici e al 15° anno di età per i calciatori, ai/alle seguenti calciatori/trici:

**RICCI FILIPPO nato 05.01.2009 919.710 A.S.D. POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI**

## Modifiche al programma gare del 10/03/2024

**CAMPIONATO UNDER 14 PROF. MASCHILI**

Visti gli accordi societari intervenuti le seguenti gare vengono disputate come segue:

PERUGIA CALCIO/TERNANA CALCIO del 09.03.2024 inizia **ore 11,00**.

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 180 – RIUNIONE DEL 4 MARZO 2024

# La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 4 marzo 2024 ha emesso le seguenti decisioni:

DECISIONE N. 42/2023-24

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 4 marzo 2024,

a seguito del reclamo n. 44 promosso dalla A.S.D. CESANE in data 22/02/2024 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 10 (dieci) giornate al calciatore ANDREA MARCOLINI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Pesaro-Urbino con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 16/02/2024;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- dato atto della mancata comparizione della reclamante alla richiesta audizione;

- relatore Giovanni Spanti;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. sopra indicato ha inflitto al calciatore ANDREA MARCOLINI la sanzione sportiva della squalifica per 10 (dieci) giornate per il comportamento discriminatorio tenuto nei confronti dell’arbitro.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la A.S.D. CESANE, sostenendo che il tesserato non avrebbe messo in atto il comportamento ascrittogli e chiedendo di conseguenza la riduzione della sanzione.

La reclamante ha chiesto di essere sentita, ma poi non si è presentata alla fissata audizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La lettura del rapporto arbitrale che ai sensi dell’articolo 61 CGS fa piena prova dei fatti accaduti e del comportamento dei tesserati impone la reiezione del reclamo in quanto nello stesso è attestato che il calciatore sanzionato ha proferito la frase discriminatoria nei confronti del direttore di gara.

Tale attestazione non consente altre interpretazioni rispetto a quanto accaduto, né sussistono circostanze attenuanti per cui la sanzione è congrua, essendo conforme a quanto previsto dall’art. 28 CGS, ed il reclamo va respinto.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. CESANE.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 4 marzo 2024.

Il Relatore Il Presidente

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 8 marzo 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

DECISIONE N. 43/2023-24

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 4 marzo 2024,

a seguito del reclamo n. 45 promosso dalla A.S.D. ACCADEMIA GRANATA L. E. in data 21/02/2024 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 2000,00 (duemila/00) e della penalizzazione di 1 punto in classifica applicate dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.67 del 16/02/2024.

- letto il reclamo e la memoria difensiva tempestivamente depositata dalla reclamante;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Francesco Scaloni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. sopra indicato ha inflitto alla A.S.D. ACCADEMIA GRANATA L.E. le sanzioni sportive della ammenda di euro 2.000,00 e di 1 punto di penalizzazione di un punto in classifica ex art. 8, comma 1 lettera g, con applicazione a carico della stessa società delle sanzioni amministrative deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza messi in atto contro i direttori di gara per il comportamento tenuto dai propri tifosi in occasione della gara dell’11-2-2024 REAL PORTO SENIGALLIA – ACCADEMIA GRANATA L.E..

Contro tale decisione ha proposto reclamo la A.S.D. ACCADEMIA GRANATA L.E., negando che nell’occasione siano stati messi in atto i comportamenti ascritti ai propri tifosi e quindi chiedendo la riduzione della sanzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La lettura del rapporto arbitrale che ai sensi dell’articolo 61 CGS fa piena prova dei fatti accaduti attesta che i tifosi della reclamante hanno messo in atto i gravi fatti descritti dal direttore di gara: pertanto risulta acclarata la responsabilità della A.S.D. ACCADEMIA GRANATA L.E.

Va però rideterminata la sanzione in quanto risulta essere errata l’applicazione per equivalente della sanzione prevista dall’art. 35, commi 2 e 3, CGS effettuata dal giudice sportivo in quanto l’articolo 35 CGS punisce le condotte violente commesse nei confronti degli ufficiali di gara da parte dei calciatori, dei tecnici dei dirigenti, dei soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, CGS, ma in tali soggetti non rientrano né possono essere ricondotti i sostenitori, mentre i fatti violenti commessi dai sostenitori sono disciplinati e puniti in base all’art. 26 CGS.

Nel caso in esame è certo che il sostenitore della reclamante che ha colpito con sputi, attingendolo, il direttore di gara ha messo in atto un atto di violenza nei confronti di un ufficiale di gara per cui sussiste la responsabilità della società reclamante in base a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 26 CGS che prevede la sanzione minima della ammenda di euro 500,00 con possibilità di infliggere anche la sanzione della penalizzazione prevista dall’art. 8, comma 1, lettera g.

La gravità dei fatti impone che la ammenda vada determinata in euro 1.000,00 e che vada confermata la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica stabilita dal giudice sportivo.

Infine va confermata anche l’applicazione a carico della reclamante delle misure amministrative deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara.

PQM

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 1000,00 (mille/00); lo respinge nel resto.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 4 marzo 2024.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 8 marzo 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

DECISIONE N. 44/2023-24

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 4 marzo 2024

a seguito del reclamo n. 46 promosso dall’allenatore CHIARINI OMAR avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 15/05/2024 applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Fermo con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.69 del 14/02/2024.

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Donatella Bordi;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. sopra indicato ha inflitto all’allenatore CHIARINI OMAR la sanzione sportiva della squalifica fino al 15 maggio 2024 per il comportamento ascrittogli nella gara FC PEDASO 1969 – POMZANO GILBERTO CALCIO del 10-2-2024.

Contro tale decisione ha proposto reclamo lo stesso allenatore sanzionato, sostenendo di non aver messo in atto alcuna delle condotte imputategli e quindi l’annullamento della sanzione o in subordine la sua riduzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell’articolo 61 CGS il rapporto arbitrale fa piena prova dei fatti accaduti come descritti dal direttore di gara e la sua lettura consente di confermare che il CHIARINI si è reso protagonista di plurimi comportamenti che vanno inquadrati nella fattispecie prevista e punita dall’art. 36, comma 1 CGS.

La sanzione pertanto va rideterminata in base a quanto previsto dalla suddetta norma, aumentando la sanzione minima stante il fatto che il CHIARINI ha messo in atto più comportamenti sanzionabili.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica all’allenatore CHIARINI OMAR al 31/03/2024.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 4 marzo 2024.

Il Relatore Il Presidente

Donatella Bordi Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 8 marzo 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

DECISIONE N. 45//2023-24

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 4 marzo 2024,

a seguito del reclamo n. 47 promosso dal sig. BORRACCINI GIONATA avverso la sanzione sportiva della squalifica per 4 (quattro) giornate applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Fermo con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 69 del 14/02/2024

- letto il reclamo;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Francesco Paoletti;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. sopra indicato ha inflitto al calciatore BORRACCINI GIONATA la sanzione sportiva della squalifica per 4 gare per il comportamento ascrittogli in relazione alla gara FC PEDASO 1969 – PONZANO GIULBERTO CALCIO disputatasi il giorno 10-2-2024.

Contro tale decisione ha proposto reclamo il tesserato sanzionato, negando di aver messo in atto il comportamento imputatogli e chiedendo l’annullamento del provvedimento o in subordine la riduzione della sanzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell’articolo 61 CGS il rapporto arbitrale fa piena prova dei fatti accaduti come descritti dal direttore di gara e la sua lettura consente di confermare che il BORRACCINI si è reso protagonista di un comportamento ingiurioso nei confronti del direttore di gara.

In base a quanto dispone l’art. 36, comma 1 CGS la sanzione irrogata risulta pertanto congrua oer cui il reclamo va respinto

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dal sig. BORRACCINI GIONATA.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 4 marzo 2024.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Paoletti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 8 marzo 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro** **e non oltre il 18/03/2024.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 08/03/2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |